

Settore Tecnico

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTE DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI

(Art.92 D.lgs 163/2006 e successive mm. e ii.))

Approvato con delibera di G.C. n. 8 del 18.04.12, modificato con delibera G.C. n. del

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Criteri generali di calcolo dell'incentivo
- Art. 4 - Affidamento degli incarichi di progettazione
- Art. 5 - Compiti dirigente
- Art. 6 - Programmazione delle attività progettuali

CAPO II - INCENTIVO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Art. 7 - Accantonamento e calcolo del fondo incentivante
- Art. 8 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 9 - Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 10 - Compiti responsabile unico del procedimento
- Art. 11 - Gruppo di progettazione
- Art. 12 - Ufficio di direzione lavori e collaudatore
- Art. 13 - Criteri di ripartizione del fondo progettazione
- Art. 14 - Liquidazione dell'incentivo

CAPO III - INCENTIVO ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- Art. 15 - Ambito oggettivo di applicazione
 - Art. 16 - Quantificazione fondo di pianificazione
 - Art. 17 - Gestione fondo
 - Art. 18 - Personale incaricato
 - Art. 19 - Erogazione dei compensi
- ### CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE
- Art. 20 - Sottoscrizione degli elaborati
 - Art. 21 - Utilizzazione degli elaborati
 - Art. 22 - Oneri per la copertura assicurativa
 - Art. 23 - Termini per le prestazioni
 - Art. 24 - Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali
 - Art. 25 - Disposizioni finali

CAPO I

Disposizioni generali comuni

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna e la redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2007, D.Lgs. n. 113/2007, dal D.Lgs. n. 152/2008 e Legge 201/2008.
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti del Comune di Zelo Buon Persico che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 92 del suddetto decreto.

Art. 2

Finalità

1. Il fondo non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e pianificazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
2. Il fondo confluisce altresì tra le risorse relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15 del CCNL 1998-2001, con le specifiche destinazioni e modalità disciplinate dal presente regolamento, al netto della quota parte destinata ai dirigenti che confluirà nel fondo specifico.

Art. 3

Criteri generali di calcolo dell'incentivo

1. L'incentivo è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
2. L'incentivo, è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico dell'Ente e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall'Ente.

Art. 4

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. Le fasi inerenti alla progettazione di cui all'art. 93, del D.lgs 163/2006 sono prioritariamente affidate al personale interno dell'Ente, sulla base di apposito e formale provvedimento di designazione.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 91 del D.lgs 163/2006.
3. Possono essere affidati all'esterno la redazione di progetti, direzione lavori, collaudi:
 - a) la cui particolare complessità non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'ente ovvero per cui non sono disponibili le idonee attrezzature di rilevamento, misurazione e diagnosi;
 - b) la cui tempestività di elaborazione/prestazione non può essere garantita dal personale interno;
 - c) da elaborare/espletare in particolari momenti in cui il carico di lavoro d'ufficio è tale da non consentire la predisposizione degli atti progettuali. I casi di cui al presente comma dovranno essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

Art. 5

Compiti dirigente

1. Il Responsabile Unico del Procedimento coincide di norma con il Dirigente Tecnico competente, ovvero in relazione alla complessità dell'intervento, con un funzionario tecnico appartenente alla

categoria D, al quale il dirigente assegna il procedimento, tenuto conto delle specifiche competenze in relazione al titolo di studio posseduto.

2. Prima dell'inizio di ogni attività progettuale, il dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, se nominato, individua i soggetti a cui affidare le attività di cui all'art 92 del D.Lgs 163/2006.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve indicare:

le opere e i lavori pubblici da progettare o l'atto di pianificazione da elaborare, nonché il relativo programma di finanziamento;

il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare;

il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate; per le singole fasi, i tempi verranno concordati con i collaboratori scelti;

i nominativi dei dipendenti incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo;

i nominativi dei collaboratori tecnici;

i nominativi dei collaboratori amministrativi;

i nominativi dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale che formano il Gruppo di pianificazione o di progettazione;

le attività da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale.

4. I componenti dei gruppi di progetto e di pianificazione, nonché i titolari di incarichi di direzione lavori e collaudi, devono essere individuati in base ai seguenti criteri:

a) professionalità e specifica competenza richieste, anche in relazione al titolo di studio, in merito all'incarico da svolgere e in relazione al lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;

b) rotazione, per assicurare a tutti i tecnici del Settore una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi di progettazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati, sia di progettazione, direzione lavori, collaudo che di pianificazione.

Art. 6

Programmazione delle attività progettuali

1. Nel PEG saranno individuate le opere o lavori da realizzare nel corso dell'anno.

2. I relativi stanziamenti di bilancio previsti agli idonei titoli di spesa per la realizzazione di singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale.

CAPO II

Incentivo relativo all'attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Disposizioni specifiche

Art. 7

Accantonamento e calcolo del fondo incentivante

1. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare l'incentivo da corrispondere al personale, è data da un valore non superiore al 2% (dueper cento) ed è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 8

Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento per opere e lavori pubblici si intendono:
 - a) gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
 - b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
 - c) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi, elaborati progettuali ed uno schema di contratto;
2. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità, fatto salvo i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e dal presente Regolamento.

Art. 9

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente per le attività previste dal medesimo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti.
2. Il personale comunale destinatario del compenso è individuato fra quello assegnato ai Settori Comunali che svolge le attività indicate all'art. 92, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, e che, in particolare, concorre o comunque contribuisce alla formazione degli elaborati progettuali, alla redazione dei necessari atti amministrativi e contabili, ivi compresi i necessari adempimenti preliminari e strumentali di natura patrimoniale, e all'espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di ciascun intervento in materia di opere pubbliche.
3. Il compenso per le opere e lavori pubblici è ripartito tra personale incaricato delle seguenti attività:
 - a) progettazione strutturale, civile ed architettonica;
 - b) direzione lavori e collaudo;
 - c) espletamento dei compiti del responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori.

Art. 10

Compiti responsabile unico del procedimento

1. Per l'espletamento di tutti i compiti di carattere strumentale ed organizzativo connessi al proprio incarico, il R.u.p. si avvale della collaborazione del personale allo stesso assegnato con funzioni di segreteria, di supporto tecnico, amministrativo e di controllo e validazione dei progetti.
2. Al fine di sovrintendere all'intero processo di realizzazione dell'intervento in ogni sua fase il R.u.p. fa riferimento anche al personale eventualmente individuato a tale scopo dai responsabili dei settori operativamente coinvolti nel procedimento e destinatari del compenso incentivante di cui al presente regolamento.
3. Prima della corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento, il R.u.p. verifica l'effettiva incidenza dell'apporto individuale del personale coinvolto, ed esprime una valutazione sul personale delle strutture di staff e di supporto di cui si è avvalso.

Art. 11

Gruppo di progettazione

1. La redazione di ciascun progetto, quando è necessario l'apporto di una pluralità di competenze, è effettuata da un gruppo di progettazione formato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto.
2. Fanno parte del gruppo di progettazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.

3. Nella formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:
 - a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori o atti di pianificazione ai quali il progetto si riferisce;
 - c) della qualità ed entità dell'opera da realizzare.
4. All'interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:
 - a) progettista - incaricato della redazione del progetto, inteso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del 4° comma art.90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati;
 - b) collaboratore tecnico - che pur non firmando i progetti o il piano sicurezza, redige su disposizione dei tecnici incaricati della progettazione, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmando, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici nell'ambito delle proprie competenze professionali;
 - c) collaboratore amministrativo inteso quale soggetto che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e alla loro contabilizzazione.
5. Le figure partecipanti all'attività progettuale possono svolgere più mansioni nell'ambito dello stesso procedimento, pertanto, le percentuali individuate nella tabella di cui all'articolo 13 sono cumulabili.

Art. 12

Ufficio di direzione lavori e collaudatore

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, prima dell'espletamento della relativa gara il dirigente competente su proposta del R.u.p. provvede con ordine di servizio all'istituzione di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il dirigente almeno 30 giorni prima della data di ultimazione dei lavori, ovvero della data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo qualora non sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
3. Gli atti di nomina di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione delle aliquote percentuali del compenso previsto dal presente regolamento per il compimento delle relative attività.
4. Le figure partecipanti all'attività di direzione lavori, possono svolgere più mansioni nell'ambito dello stesso procedimento, pertanto, le percentuali individuate nella tabella di cui all'articolo 13 sono cumulabili.

Art. 13

Criteri di ripartizione del fondo progettazione

1. Per ciascuna opera le somme relative al fondo vengono ripartite tra le figure individuate nella tabella successiva:

Tabella 1

Attività A	Soggetti B	Percentuale relativa C		Percentuale parziale D	Tot. percentuale attività E
		Min.	Max		
Coordinamento vigilanza e responsabilità procedimento	Dirigente	1%	4%	14%	14%
	Responsabile unico Procedimento	5%	7%		
	Collaboratori Rup	1%	3%		
Gruppo di progettazione					
Progetto preliminare	Progettisti	4%	5%	10%	28%
	Collaboratori tecnici	1%	3%		
	Collaboratori Amministrativi	1%	2%		
Progetto definitivo	Progettisti	8%	10%	18%	
	Collaboratori tecnici	5%	6%		
	Collaboratori Amministrativi	1%	2%		
Progetto esecutivo	Progettisti	10%	16%	28%	
	Collaboratori tecnici	6%	9%		
	Collaboratori Amministrativi	1%	3%		
Direzione lavori	Direttore dei Lavori e Assistenza al collaudo	12%	21%	30%	30%
	Collaboratori tecnici	4%	9%		
Totale				100%	

2. La percentuale effettiva, tra quelle individuate con un valore minimo e un valore massimo, verrà stabilita con provvedimento dirigenziale di affidamento dell'incarico. In ogni caso le percentuali di attività nella colonna D e colonna E, rimarranno fisse.

3. I valori percentuali di cui al precedente comma sono calcolati sull'ammontare complessivo del costo dei lavori, risultante dal provvedimento che impegna la spesa necessaria per l'opera, trovando capienza nel quadro economico delle somme previste "a disposizione dell'Amministrazione".

4. L'erogazione delle quote, dovrà tenere conto dell'effettiva partecipazione al progetto e, qualora l'attività sia svolta da più persone, la quota individuata nella suddetta tabella verrà suddivisa in percentuale e in rapporto all'effettivo costo del progetto specialistico.

5. La ripartizione degli eventuali incentivi relativi alle progettazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti, saranno definiti nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono.

Art. 14

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione delle somme dovute in base al presente Regolamento avviene con Determinazione Dirigenziale, secondo le percentuali stabilite, ed in conformità agli atti di nomina del gruppo di progettazione.

2. La liquidazione delle somme dovute deve essere preceduta dalla determinazione di liquidazione e accertamento a valere sugli stanziamenti del Titolo della spesa nei relativi Quadri tecnico-economici di ogni singola opera pubblica.

3. La determinazione di liquidazione di competenza del dirigente del settore viene trasmessa al Settore Finanziario per la verifica della disponibilità delle somme, quindi, al Settore affari del personale per l'inserimento nelle competenze stipendiali entro il mese successivo dalla trasmissione.

CAPO III

Incentivo all'attività di pianificazione urbanistica

Art. 15

Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende per atti di pianificazione:

1. Piani Urbanistici Generali
2. Piano di Governo del Territorio
3. P.G.T. e varianti
4. Piani attuativi di Pianificazione e Programmazione
5. Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica
6. Piani di zona (PEEP)
7. Piani per insediamenti Produttivi (PIP)
8. Piani integrali o complessi
9. Piani di recupero
10. Piani urbani del traffico o di settore
11. Programmi speciali d'area
12. Programmi di riqualificazione urbana
13. Programma poliennale di attuazione del P.RG.
14. Piano delle attività estrattive
15. Piani e progetti di bonifiche dei siti contaminati
16. Piani di risanamento dall'inquinamento atmosferico
17. Piani energetici comunali
18. Zonizzazione acustica e relativi piani risanamento.
19. Piani e progetti ambientali e/o a valenza territoriale previsti da Specifiche disposizioni di legge.
20. Piani commerciali

Art. 16

Quantificazione fondo di pianificazione

1. Il fondo è calcolato nella misura del 30%, sull'importo calcolato prendendo a riferimento la tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche. Il calcolo del valore delle prestazioni da riferire a tariffa professionale, va effettuato senza tenere conto di alcun onere accessorio, di alcuna spesa

rimborsabile o di alcuna maggiorazione particolare, al fine di garantire un'equa ed automatica valutazione.

Art. 17

Gestione fondo

1. Le somme necessarie per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservati a spese di progettazione degli atti di pianificazione.
2. La quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascun atto di pianificazione.
3. Il Dirigente del Settore che assume la responsabilità del coordinamento complessivo, individua, con apposito determinazione e per ciascuna progettazione interna all'Ente: il Responsabile del Procedimento, il/i Progettista/i incaricato/i, i collaboratori appartenenti all'Ufficio Tecnico e la quantificazione provvisoria del compenso così come determinato alla successiva tabella 2.

Art. 18

Personale incaricato

1. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata garantendo la massima professionalità, esperienza e specializzazione possibile, con riferimento al tipo di atto di pianificazione da redigere.
2. Il personale dell'Ufficio Tecnico che collabora all'atto di pianificazione e, conseguentemente, alla ripartizione dei benefici di legge è così individuato:
 - a. il Responsabile del Procedimento, a cui è affidato il compito di garantire il rispetto dei tempi previsti e quello dell'iter procedurale;
 - b. il progettista, a cui è affidata la responsabilità progettuale e dell'atto pianificatorio;
 - c. i collaboratori investiti di responsabilità professionali relative a specifiche sotto-fasi del procedimento di pianificazione;
 - d. altri collaboratori preposti alla cura degli atti amministrativi e loro relativi adempimenti per l'elaborazione e approvazione dello strumento urbanistico.
3. Le figure partecipanti all'attività pianificatoria possono svolgere più mansioni nell'ambito dello stesso procedimento, pertanto le percentuali individuate nell'allegata tabella 1 sono cumulabili.
4. La suddivisione dell'incentivo tra i componenti del gruppo di pianificazione e tra le diverse attività è effettuata adottando le percentuali effettive tra quelle individuate con un valore minimo e un valore massimo, verrà stabilita con provvedimento dirigenziale di affidamento dell'incarico, debitamente motivato. In ogni caso le percentuali di attività nella colonna D, rimarranno fisse.
5. Suddivisione del fondo di competenza dell'Ufficio Tecnico in base alle professionalità impegnate.

Tabella 2

Attività A	Soggetti B	Percentuale relativa C		Percentuale attività D
		Min	Max	
Coordinamento e vigilanza; responsabilità del procedimento	Dirigente	1%	3%	20%
	Responsabile unico del procedimento	10%	12%	
	Collaboratori RUP	4%	5%	
Progettazione	Progettista	30%	35%	80%
	Collaboratori principali	25%	30%	
	Altri collaboratori	12%	15%	
Totale				100%

Art. 19

Erogazione dei compensi

1. Le modalità di liquidazione sono determinate in riferimento alle diverse tipologie degli atti di pianificazione e alle diverse fasi previste, con riguardo ai valori di seguito indicati:

a) strumento che prevede la fase di adozione, successive controdeduzioni e approvazione:

- adozione strumento urbanistico: 70%
- controdeduzioni e approvazione : 30%

b) strumento che prevede la sola fase di approvazione:

- adozione: 100%

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 20

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ufficio Tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o D.L. quali progettisti, direttori dei lavori e collaboratori, e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'indicazione «Comune di Zelo Buon Persico – Settore *competente*, così come definiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 21

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, la quale può usarlo a propria discrezione per le finalità pubbliche, perseguite al momento dell'incarico.

2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri soggetti i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio Ufficio Tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'Ufficio Tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Art. 22

Oneri per la copertura assicurativa

L'Amministrazione comunale provvede alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, ai sensi del presente Regolamento, sia per quanto riguarda la responsabilità del proprio dipendente per i rischi derivanti dallo svolgimento della attività di competenza sia per la specifica copertura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

Art. 23

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di tipologia di atto di pianificazione.

2. I termini relativi alle singole fasi sono stabiliti in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Il termine per la direzione dei lavori coincide con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006.

4. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini che dovranno essere comunque preventivamente definiti e comunicati all'Amministrazione Comunale dal Responsabile Unico del Procedimento.

5. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 24

Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali

1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione, durante il tempo assegnato o impiegato per la predisposizione dei progetti non possono effettuare lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione.

2. L'importo massimo del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità

a) per il dirigente, l'80 per cento della retribuzione di posizione lorda;

b) per la posizione organizzativa, l'80 per cento della retribuzione complessiva lorda esclusa la retribuzione di posizione;

c) per il restante personale, l'80 per cento della retribuzione complessiva lorda

3. Qualora la redazione di atti particolarmente complessi richieda più anni di lavoro, il limite di cui sopra è rapportato alla somma del trattamento economico spettante per gli anni durante i quali l'attività di progettazione o pianificazione è svolta.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di Giunta Comunale con la quale è approvato.
2. La disciplina di riparto dettata dal presente regolamento si applica ai fondi di incentivazione accantonati a decorrere dal 1° Gennaio 2012.

